CMLXVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge:

(*Deferimento a Commissioni*) 40290

(*Presentazione*) 40291, 40306

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 40290

(*Deferimento a Commissioni*) 40290

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore SALOMONE: Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (2824) 40291

PRESIDENTE 40291, 40299

CONCETTI 40291

CUTTITTA 40295

DE CARO GERARDO. 40296

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 40299, 40305

CECCHERINI 40299

GIOVANNINI 40301

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . 40301

GERMANI, *Relatore* 40302

SANSONE 40306

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

DAL CANTON MARIA PIA: Disposizioni relative alle generalità nelle carte di riconoscimento e nei documenti di stato civile. (1901);

BIANCHI BIANCA ed altri: Tutela giuridica dei figli naturali. (1951) . . 40306

PAG.

PRESIDENTE 40306

CAPALOZZA. 40308

DAL CANTON MARIA PIA 40308

DI VITTORIO 40309

BIANCHI BIANCA 40309

Interrogazioni (*Annunzio*) 40312

Per la elezione dei rappresentanti della Camera all'Assemblea della Comunità del carbone e dell'acciaio:

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri* 40290

PRESIDENTE 40291

Votazione segreta delle proposte di legge nn. 2824, 1901-1951 e dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949. (*Approvato dal Senato*). (2687);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951. (*Approvato dal Senato*). (2741);

Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo. (2707) . . 40310

La seduta comincia alle 16.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni e proposte di legge possano essere deferiti all'esame ed all'approvazione delle Commissioni sottoindicate, in sede legislativa:

alla I Commissione (Interni):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Società nazionale " Dante Alighieri " » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2838) (*Con parere della IV Commissione*);

Senatore CANALETTI GAUDENTI: « Norme per la copertura dei posti di ruolo negli Uffici di statistica dello Stato » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2841);

Alla VI Commissione (Istruzione):

BETTIOL GIUSEPPE ed altri: « Inclusione dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche » (2848).

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguente disegno di legge è invece deferito alla VII Commissione (Lavori pubblici) in sede referente:

« Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto 1, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 » (*Approvato dal Senato*) (2839).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana, Gallico Spano Nadia, Lizzadri, Cavallari, Noce Longo Teresa, Bianco, Alicata, Grammatico, Di Donato, Giavi, Viola, Paolucci e Venegoni:

« Protezione sociale dei lavoratori scarsamente occupati » (2850).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Per la elezione dei rappresentanti della Camera all'Assemblea della comunità del carbone e dell'acciaio.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la ratifica autorizzata dal Parlamento italiano – che è stata cronologicamente l'ultima fra quelle dei sei paesi aderenti – si sono realizzate le condizioni per la pratica attuazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, conosciuta sotto il nome di piano Schuman.

Purtroppo i ripetuti rinvii della riunione di Parigi fra i ministri degli esteri – dovuti particolarmente alla concomitanza delle elezioni olandesi – non hanno ancora permesso che questa attuazione avvenisse con la nomina, da parte dei governi, dell'Alta Autorità e dell'Alta Corte di giustizia. Parve anzi a un certo momento che, di rinvio in rinvio, si dovesse differire la riunione a dopo le vacanze estive: ritardo che l'Italia, paese più di ogni altro sollecito dei progressi della collaborazione europea, avrebbe vivamente deplorato.

La settimana scorsa tuttavia, e precisamente l'8 luglio, si è potuto finalmente accertare che la riunione dei sei ministri avrebbe potuto aver luogo prima delle vacanze estive, e quindi il Governo ha inviato alle Presidenze delle Camere la richiesta di procedere alla nomina dei 18 rappresentanti italiani alla assemblea della Comunità del carbone e dell'acciaio. Tale assemblea infatti dovrà riunirsi, per disposizione statutaria, un mese dopo la nomina dell'Alta Autorità e – siccome tale nomina dovrebbe avvenire nelle riunioni del 23 e 24 luglio corrente – è prevedibile che l'assemblea debba radunarsi al termine di agosto o ai primi di settembre.

Sulla base dell'articolo 21 del trattato per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il Governo chiede dunque alla Camera dei deputati di eleggere dal suo seno, a maggioranza assoluta, i nove rappresentanti di sua spettanza all'assemblea della Comunità.

Inoltre a termini dell'articolo 1 del protocollo allegato al trattato per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, anch'esso ratificato, il Governo raccomanda alle Camere di voler scegliere di preferenza i parla-

mentari che già fanno parte dell'assemblea di Strasburgo (Consiglio d'Europa).

Le ragioni di tale raccomandazione sono le seguenti: per la realizzazione dell'unità politica dell'Europa, che è la meta costante dei nostri sforzi, è auspicabile concentrare in una sola istituzione gli organi di tale unità. Ora, fino a quando tale obiettivo non possa essere raggiunto, appare opportuno realizzare almeno una forma di unione personale, assicurando, per quanto è possibile, l'identità dei componenti delle due assemblea del Consiglio d'Europa e della Comunità del carbone e dell'acciaio.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio fa presente alla Camera la necessità di procedere, secondo l'articolo 21 del trattato per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di cui la Camera stessa ha autorizzato la ratifica, alla elezione di nove membri destinati a far parte dell'assemblea della Comunità. La elezione dei nove rappresentanti di questa Camera dovrebbe quindi essere posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

La formulazione, evidentemente non può essere che la seguente: « Elezione dei rappresentanti della Camera all'assemblea della Comunità del carbone e dell'acciaio e procedura relativa ». Si terrà quindi seduta domani mattina alle 11 per procedere ad una discussione preliminare, se vi sarà, e all'elezione dei rappresentanti della Camera a questa assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Presentazione di un disegno di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia ed il loro licenziamento per inabilità fisica ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Discussione della proposta di legge del senatore Salomone: Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (2824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Salomone: Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

Questa proposta di legge è stata approvata dal Senato nella seduta dell'8 luglio 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Concetti. Ne ha facoltà.

CONCETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è noto che la proposta di legge in esame trae origine dall'interpretazione giurisprudenziale che dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (la cosiddetta legge-stralcio), è stata fatta dal Consiglio di Stato con la decisione presa, in adunanza plenaria, il 20 marzo 1952. Tale decisione, risolvendo varie questioni insorte relativamente all'applicazione della cennata legge, ha ritenuto illegittimo, agli effetti della determinazione della quota da espropriare, il computo dei terreni estranei al comprensorio indicato nella legge particolare, di cui si fa applicazione, e costituente appunto la zona stralcio. Ha, quindi, ritenuto espropriabili solo i terreni posti nel comprensorio di bonifica (e fin qui nulla da obiettare), ma ha anche ritenuto che la misura dell'esproprio debba essere proporzionale ai soli terreni siti nel comprensorio, e non a tutti i terreni, in qualunque parte del territorio nazionale posseduti da colui che è soggetto all'espropriazione.

Tale interpretazione non è parsa accettabile al senatore Salomone prima e poi al Senato, ed io mi auguro che dello stesso avviso sia anche la Camera

Ritengo, infatti, che l'articolo 4 della legge n. 841 del 1950, dicendo « intera proprietà », voglia riferirsi, e si riferisca in effetti, non solamente a quella proprietà situata nel comprensorio, quindi entro la zona stralcio, ma anche a quella situata al di fuori, con la conseguenza che l'obbligato alla espropriazione lo è in misura proporzionale a tutta la proprietà, dovunque ubicata.

Prima però di esporre le ragioni che sostengono nel merito tale mia opinione, mi sia

consentito richiamare l'attenzione sul fatto che la proposta Salomone, che tanto scalpore ha suscitato, più che nell'ambiente parlamentare, fuori di esso, non merita quella corrente censura che la vuol definire, se non proprio anticostituzionale, certo intempestiva e inopportuna, volendosi in essa ravvisare l'intenzione di mortificare l'autorità e l'indipendenza dell'organo giudiziario andato in diverso avviso. La proposta di legge Salomone è legittima e opportuna: è legittima sia sotto l'aspetto costituzionale sia sotto quello formale, è opportuna sia legislativamente sia politicamente.

La legittimità costituzionale e la legittimità della forma interpretativa assunta dalla proposta di legge sono state unanimamente ammesse dal Senato. L'opportunità legislativa e politica ha diviso, invece, le opinioni dei senatori e ha dato vita al formarsi di due opinioni: l'una di maggioranza, sostenuta dal senatore Bo, l'altra di minoranza, sostenuta dal senatore Giambattista Rizzo.

La tesi della minoranza si fonda sul rilievo che è principio di buona politica legislativa che il potere interpretativo sia usato dal Parlamento con particolare discrezione, in via eccezionale e solo quando l'importanza di urgenti esigenze politiche e sociali (da apprezzarsi dallo stesso legislatore) imponga di dettare legislativamente l'interpretazione di una data norma.

Da ciò quella minoranza traeva argomento per negare la convenienza di una interpretazione autentica tenendo conto: 1) della recentissima decisione del Consiglio di Stato; 2) del ricorso pendente avanti le sezioni unite della Cassazione, oltre che della non ancora avvenuta decorrenza dei termini per proporre l'impugnazione.

Si riconosceva che il Supremo Collegio è investito, in sede di ricorso, solo per motivi attinenti alla competenza e quindi alla giurisdizione del Consiglio di Stato, ma si sottolineava il fatto che, ove la Cassazione debba accogliere il ricorso, automaticamente la decisione del Consiglio di Stato verrebbe a perdere ogni significato, e con ciò quella interpretazione non avrebbe più alcuna efficacia, e cioè alcuna rilevanza giuridica.

Da tali premesse, quella minoranza traeva la seguente conclusione: «Poiché per la materia in esame è tuttora pendente un giudizio, è opportuno evitare persino l'apparenza che il Parlamento voglia, non già porre norme generali, ma risolvere una specifica controversia giurisdizionale», e rafforzava tale opinione ritenendo consigliabile evitare che il disegno di legge in esame possa essere sospettato come una pressione sul potere giudiziario che si deve ancora pronunciare. Per tali motivi proponeva, poiché dal punto di vista non della legittimità ma della opportunità politica, non della costituzionalità ma dello spontaneo reciproco rispetto dei poteri dello Stato, la proposta appariva prematura, che si rinviasse la formulazione di una legge interpretativa od innovativa sulla materia e quindi non si approvasse la proposta di legge Salomone.

Tale argomentazione mi determina a rilevare che il motivo apparente addotto per giustificare il dissenso si riduce unicamente alla tema di recare offesa alla magistratura.

Con ciò, però, restano definitivamente acquisiti due punti essenziali, e precisamente: 1) che legittima e costituzionale è la proposta in esame, nel senso che è da ritenere legittima e costituzionale una interpretazione autentica, con rispetto della forma, data dal potere legislativo; l'interpretazione autentica di una legge, infatti, è atto legislativo e non atto giurisdizionale; 2) che è inesistente, sotto il profilo testè esaminato, la preoccupazione consistente nell'invadenza del potere legislativo sul potere giudiziario: è inesistente sia perché il Parlamento, che opera legislativamente e nell'ambito costituzionale, non ha come oggetto o come fine la funzione giudiziaria, sia perché, avvalendosi del suo potere-dovere di emanare leggi, non attenta a quella costituzionale divisione dei poteri che attribuisce alla magistratura autonomia e indipendenza.

E vengo allora al motivo sostanziale assunto, almeno apparentemente, in contrario e consistente, come ho già detto, nella tema di recar offesa alla magistratura. Quando si parla di magistratura, e quindi dei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario, si ha sempre, forse anche in quest'aula, l'impressione che il tema sia trattato più nel modo che una falsa convenienza, una buona educazione di comodo consigliano, che nel modo che la natura dei poteri discrimina.

Io dirò: se è vero che il Parlamento è costituzionalmente creato per legiferare e quindi per accertare la ricorrenza o meno di quelle esigenze politiche e sociali che consigliano anche l'adozione di una norma interpretativa, la Camera non compie nessun attentato contro la magistratura chiarendo il significato di una legge che il Parlamento ha deciso in un modo e la magistratura interpretato in un altro.

La magistratura ha assolto la sua funzione interpretando la norma sotto il profilo tecnico; il Parlamento compie il suo dovere interpretando secondo criterio politico-sociale una sua norma che dal punto di vista tecnico si è rivelata inadeguata. E con ciò difende anche la sua dignità.

Il problema, quindi, si riduce a questo: ricorrono o no quei motivi di ordine politico-sociale che consigliano l'adozione della proposta? A mio parere, sì. Abbiamo infatti la concorrenza di alcuni elementi assolutamente decisivi. Il primo è la inequivoca caratteristica della legge stralcio, assolutamente nuova per contenuto, per significato e per portata politico-sociale. Il secondo elemento è la necessità di intervenire tempestivamente per l'esatta esecuzione dell'innovazione nella prima fase di applicazione della norma. Terzo, è l'inderogabile bisogno di ripetere che l'aliquota di espropriazione è proporzionale al coacervo di tutti i terreni, ovunque situati, e non solo di quelli posti nel comprensorio, e cioè nella zona stralcio.

Da ciò discende l'opportunità, ed anzi la necessità, di approvare questa proposta di legge. Resta un punto da chiarire, quello del merito della questione che è il contenuto non apparente, ma reale, che muove l'opposizione. E, nel merito, onorevoli colleghi, si pongono due questioni: una è la questione della così-detta incostituzionalità del coacervo, con l'interpretazione dell'articolo 44 della Costituzione, e il secondo è quello che si riferisce alla così asserita retroattività della norma sottoposta alla nostra approvazione.

Per quanto riguarda la prima questione, quella della incostituzionalità del coacervo, mi sia consentito ricordare quanto è stato espresso da quella decisione dianzi ricordata del Consiglio di Stato, che mi permetto rileggere in una parte, perché mi pare sia andata – con tutto il rispetto e la reciproca stima – oltre il contenuto, o almeno la sfera di influenza, la sfera funzionale entro cui avrebbe dovuto limitarsi la stessa pronunzia: « Passando al quarto mezzo, va osservato che la legge-stralcio ha sostituito all'articolo 2 della legge sulla Sila, che imponeva il computo anche delle proprietà situate fuori del comprensorio indicato dall'articolo 1, la norma – articolo 4 – per cui nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al primo gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, ecc. ».

Pertanto non mi sembra si possa contestare, a stare alla lettera della legge, l'intendimento del legislatore di tener conto solo dei terreni ubicati nel territorio di applicazione della legge-stralcio, anche perché non si spiegherebbe altrimenti per quale ragione non sia stato riprodotto l'inciso della legge sulla Sila « computate anche le proprietà situate fuori del territorio ».

Se dalla interpretazione letterale della legge si passa a quella sistematica, con riferimento alla norma gerarchicamente superiore, e cioè all'articolo 44 della Costituzione, si deduce agevolmente che la legge speciale ha voluto uniformarsi al precetto che, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e fissa limiti alle sue estensioni, secondo le regioni e le zone agrarie.

Poiché i due fini dell'articolo 44 della Costituzione (quello economico di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e quello politico di stabilire equi rapporti sociali) sono intimamente connessi e vanno armonizzati, nel senso che gli equi rapporti sociali siano da stabilire nell'ambito del razionale sfruttamento del suolo, la norma in esame importa che la proprietà terriera privata debba essere colpita non indiscriminatamente, ovunque si trovi e indipendentemente dalla razionalità dei sistemi di conduzione, ma in relazione allo stato di coltura delle varie zone agrarie, al fine soprattutto di trasformare il latifondo – inteso non in senso unicamente generico – e di favorire la formazione della piccola e media proprietà.

Da ciò la necessità di considerare ogni regione o zona di per sé, necessità particolarmente sentita rispetto a leggi anticipatrici della riforma agraria generale, e di non consumare, nei territori presi in esame per primi, percentuali di « scorporo » che potrebbero spettare ai territori non ancora considerati.

È vero che l'articolo 23 della legge-stralcio prevede il coordinamento delle leggi anticipatrici con quella generale sulla riforma agraria, ma il coordinamento stesso rimarrebbe pregiudicato se nel frattempo l'espropriazione nei primi territori dovesse essere effettuata in base ad aliquote riferentesi alla complessiva proprietà degli interessati e gravanti per intero – in termini di reddito complessivo espropriabile – su beni situati nei territori previsti dall'articolo 1 della legge n. 841.

A meno di non volerlo ritenere in contrasto con la Costituzione – nel qual caso

per altro gli si dovrebbe negare applicazione – l'articolo 4 della legge-stralcio non può essere interpretato diversamente.

E in conformità alla interpretazione delineata va interpretato anche il successivo articolo 13 il quale stabilisce: « Nel caso di proprietà di terreni situati in parte nei territori indicati nell'articolo 1 e in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'articolo 4 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'articolo 1, sino alla totale applicazione della quota di scorporo ».

Onorevoli colleghi, per questa interpretazione che è stata data dell'articolo 44, oltre che dell'articolo 4 e dell'articolo 13 della legge n. 841, io osservo che qui siamo veramente al nocciolo della questione, e ci siamo a seguito di una interpretazione molto grave. È incostituzionale la legge Sila? La stessa decisione del Consiglio di Stato non dice assolutamente questo; anzi, trae proprio argomento dalla legge Sila per porre in evidenza la differenza (almeno dal punto di vista formale) della legge n. 841 nei confronti della legge Sila. Ma non si avventura certo a dire – come fa invece dell'articolo 4 – che la legge Sila è incostituzionale; non si avventura a dire che l'articolo 13 e l'articolo 4, ove fossero intesi nel modo che ha inteso anche il Parlamento, dovrebbero essere dichiarati inapplicabili perché contrari alla Costituzione. Inoltre, questo articolo 44 della Costituzione, che entra in ballo non so per quale bisogna, e che viene così vagliato, pone in evidenza, almeno a seconda di quella interpretazione che ci dà il Consiglio di Stato, la indicazione di due elementi che costituirebbero il nocciolo e la sostanza dell'articolo 44. Il nocciolo sarebbe rappresentato dalla produttività e dalla socialità, che dovrebbero definire il concetto di lecita proprietà. Per cui, bisognerebbe dire, stando a quella interpretazione che dell'articolo 44 è stata fatta, che, tutte le volte che si tratti di una proprietà produttiva, qualunque ne sia la estensione, l'incisione e la espropriazione non potrebbero operare. Tanto più è grave quest'affermazione ove si ponga mente al fatto che, la limitazione dovrebbe essere compresa sempre in quei certi limiti regionali che resterebbero per forza cose chiuse, ambito a sè, e che non lascerebbero assolutamente alcun movimento di osmosi fra tutte le regioni di Italia. E allora si dovrebbe arrivare ad una conseguenza, parmi, un po' assurda, di questo genere: che, una volta ammesso che nelle singole regioni fosse stato stabilito un limite di proprietà, fissato col solo criterio del fine sociale produttivistico ed economico, si potrebbe avere un proprietario che non potrebbe possedere in una regione, ad esempio, più di cento ettari e che, invece, in tutte le regioni di Italia, potrebbe possedere, in cumulo, il numero di ettari consentito in ogni regione e, quindi, di fatto, lo dovremmo legittimare – secondo quella tesi – a possedere quanto non sarebbe mai autorizzato a possedere in una singola regione.

Interpretare in un modo così esasperato quell'articolo 44 della Costituzione ci pone uno scrupolo, con tutto il rispetto per la magistratura, lo scrupolo della dignità nostra e del Parlamento; scrupolo che si traduce nell'obbligo di porre, in maniera non equivoca, l'interpretazione, e cioè l'anima, che è stata data dal Parlamento all'articolo 44. Perché, se noi dovessimo dare all'articolo 44 della Costituzione quella interpretazione, dovremmo concludere in questo modo: che la base principale per cui si legittima e per cui veramente vale la pena di difendere la proprietà, è d'ordine grettamente economico. Mentre invece, quella difesa, che consiste in un valore spirituale, in un valore morale, che si immedesima e si traduce nelle parole « la proprietà va difesa perché potenzia l'individuo, ne tutela e garantisce la libertà », si legittima, e si impone come precetto morale, perché considera questa proprietà in funzione della libertà dell'individuo. Dovremmo scartare questo concetto generale etico, di natura morale, che ci ha mosso verso la nuova formulazione della legge n. 841, che ci muove in genere verso la riforma, che ha mosso i costituenti ad assumere l'articolo 44, per concludere che, invece, una riforma fondiaria debba limitarsi unicamente al concetto (mi sia consentito) un po' troppo supino della produttività economica, che non risolve l'altro problema base, testé indicato, di vedere questa proprietà in funzione della libertà individuale? È, proprio perché la proprietà è vista in funzione di questa libertà individuale nel senso singolo, e quindi della comunità dei singoli nell'ambito nazionale, sì che vediamo nell'articolo 44 un fine sociale diverso della proprietà. Da qui nasce l'obbligo della tutela e della difesa, perché è attraverso le singole libertà individuali che si costituisce la comunità nazionale veramente libera, che può essere solo ed in tanto garantita e raggiunta in quanto sia assicurata l'equa distribuzione della ricchezza, e cioè solo a patto che si possa disporre del mezzo necessario al fine: della proprietà in genere, della terra in ispecie.

Il che non sarebbe consentito ove limitassimo la portata dell'articolo 44 della Costituzione ad un valore produttivistico ed economico.

Il secondo carattere – ed ho finito, onorevoli colleghi – è quello della retroattività. Però il tema non si pone, perché qui non si tratta di una legge innovativa e modificativa; si tratta di una interpretazione autentica. In questo caso, è evidente, solo il ricorso per Cassazione, una volta accolto, farebbe cadere la validità di una decisione in quanto pronunciata da organo funzionalmente incompetente.

E per franchezza dirò che io mi auguro che venga accolto quel ricorso, non per il profilo funzionale, non per il profilo della competenza, ma per il bisogno della giustizia distributiva, della giustizia sostanziale.

La novità della materia regolata dalla legge stralcio, l'esigenza politica e morale di una nostra assidua, pronta e scrupolosa volontà realizzatrice di quanto volemmo con la legge n. 841 del 1950, consigliano e plaudono l'approvazione della proposta di legge in esame. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso non ci troviamo di fronte ad una leggina di quelle che stiamo sfornando con dovizia in questo scorcio di sessione dei nostri lavori parlamentari. Io ritengo che ci troviamo di fronte ad un fatto grave, che ci deve lasciare assai perplessi. Questa legge – è inutile nasconderselo – ha aperto un conflitto tra il potere esecutivo e la magistratura, alla quale alcuni cittadini hanno fatto ricorso contro quello che loro consideravano un arbitrio del potere esecutivo nella applicazione della legge di riforma agraria. Discutendo la proposta di legge sottoposta al nostro esame dobbiamo perciò stare molto attenti, perché in questo conflitto fra il potere esecutivo e il potere giudiziario ci si vuole servire di noi, potere legislativo, per dare una sconfitta alla magistratura.

Vorrei fare brevemente il punto del come si è arrivati a questo provvedimento di legge.

In un primo tempo, credo nell'ottobre-novembre del 1950, in questa Camera si discusse una legge per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e territorio ionico contermine. Quella legge, che io giudicai allora cattiva (e non ho cambiato parere), fu approvata senza che si potesse discutere e mettere in atto neanche il cambiamento di una virgola, neanche il più piccolo emendamento. E debbo ricordare che non erano d'accordo neppure i componenti della maggioranza, perché soltanto dopo un energico richiamo disciplinare del presidente del gruppo parlamentare di maggioranza, e anche del Presidente del Consiglio, che qui in aula fece un rabbuffo, la legge potè passare come la volle l'onorevole Segni. In un secondo tempo, invece di portare davanti a noi la legge di riforma agraria nazionale, si adoperò un sistema sbrigativo per sfuggire a una vasta discussione mettendo in essere la legge-stralcio, che consente di estendere a qualsiasi regione o provincia d'Italia la legge per la Sila.

Cosa è accaduto adesso? È accaduto che dei cittadini hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato avverso quella ch'essi hanno ritenuto una arbitraria applicazione della legge-stralcio da parte del potere esecutivo. Questa è storia recente, che nessuno può mettere in dubbio.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella non la conosce molto bene. Ne parla, ma non la conosce.

CUTTITTA. Che vi è stato ricorso al Consiglio di Stato credo sia una verità acquisita.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma il motivo non è quello da lei indicato.

CUTTITTA. Si fa questione se il Consiglio di Stato fosse competente o meno a discutere questo ricorso. Questa è una questione che riguarda la magistratura. Noi non possiamo stabilire se la magistratura aveva o meno tale competenza, come credo abbia voluto accennare il collega che mi ha preceduto. Ciò che è certo è che il Consiglio di Stato ha dato ragione al cittadino che ha fatto ricorso. Questo è un altro fatto acquisito. È inutile perdersi in quisquilie. Né commetterò l'errore di andare a vedere se aveva ragione il cittadino o il Consiglio di Stato, perché ciò esula dalla nostra competenza e costituirebbe di per sé una offesa alla magistratura. Ciò che la magistratura decide non si discute, perché la magistratura esiste apposta per interpretare e applicare le leggi. Non tocca a noi giudicare se la magistratura applica e interpreta le leggi bene o male. Perché, se cominciamo a fare così, distruggiamo l'istituto del potere giudiziario.

E allora, di fronte a questo scacco – chiamiamolo pure così – clamoroso subito dal potere esecutivo, sorge una proposta di legge: quella sottoposta al nostro esame.

Nessuno vorrà credere che sia fiorita spontaneamente nella mente di questo senatore. Un autorevole rappresentante della vostra parte, in un articolo scritto su *Realtà politica*, ha fatto rilevare come questa proposta di legge, a differenza di tante altre proposte di iniziativa parlamentare, che finiscono spesso con l'insabbiarsi, abbia fatto una corsa al galoppo e sia andata avanti con il vento in poppa.

Dunque, questa legge è stata fatta per annullare il giudizio del Consiglio di Stato. E di questo, coloro che l'approvano, sono tutti corresponsabili. Non entriamo nel merito, perché non è necessario. Restiamo in una questione di principio.

La proposta di legge è incostituzionale, diciamo noi checché ne pensiate, perché la sua applicazione avrà effetto retroattivo, anteriore al giudizio del magistrato. Stiamo arrivando a questo assurdo: che con l'applicazione di questa legge rendiamo nullo, inoperante, il deliberato, il giudizio del magistrato. Non so in che mondo ci troviamo e come si possa sostenere una tesi di questo genere!

Ripeto che noi facciamo una legge che rende nullo un deliberato, un giudizio del magistrato, emesso 3, 4, 5 mesi addietro. È una cosa inconcepibile, ma ci state arrivando con una tranquillità che sbalordisce, che fa paura. Questa legge viola il diritto di ricorso del cittadino. Adesso questo cittadino non si vede più protetto da niente perché, fatto il ricorso al Consiglio di Stato, il quale gli ha dato ragione, viene poi un senatore Salomone il quale fa una legge e dice: il Consiglio di Stato ha sbagliato perché l'interpretazione giusta della legge sulla riforma agraria è questa!

Quel vostro autorevole rappresentante citava un fatto analogo accaduto in America recentemente. Il presidente Truman, trovandosi alle prese con lo sciopero dei siderurgici, in un momento così delicato per la vita americana, ha creduto di poter ordinare la requisizione delle fabbriche industriali. Come voi sapete, la figura del Presidente degli Stati Uniti della repubblica americana è una figura molto complessa, perché Truman, oltre ad essere il capo dello Stato, è anche il capo del governo, cioè capo del potere esecutivo: figura molto diversa da quella nostrana. Dunque il presidente Truman ha fatto la requisizione delle fabbriche perché era convinto che il torto fosse da parte dei padroni, e ha detto: requisisco le fabbriche e poi aggiusteremo la cosa. Ma la magistratura americana, che opera in un paese libero e democratico dal quale abbiamo molto da imparare, ha dato torto al presidente Truman, nonostante egli avesse agito nell'interesse del suo paese e dell'industria di guerra, tanto importante per le operazioni militari in Corea e per l'armamento generale dell'America e degli Stati del patto atlantico. Truman ha fatto ricorso al Senato. In che forma? Presentando un progetto di legge che gli desse poteri più ampî di quelli che la Costituzione gli fornisce, cioè il potere di metterlo in condizioni di resistere alla magistratura e requisire le industrie.

In sostanza, il ragionamento di Truman, ridotto ad uno squallido schema, è questo: io ho fatto la requisizione nell'interesse pubblico, la magistratura ha sostenuto che ho commesso un arbitrio; voi, potere legislativo, datemi un potere maggiore in modo che la magistratura non possa più fare questa opposizione costituzionale. Il Senato americano, però, non si è lasciato commuovere né dalla guerra né dalle gravi necessità, perché ha capito quello che non si vuol capire oggi in quest'aula: che la emanazione di una legge come quella proposta da Truman avrebbe significato una lesione al prestigio della magistratura americana.

I commenti guasterebbero. Quella è la democrazia americana, che ha oltre 150 anni di vita; questa è la democrazia italiana di recente istituzione, o meglio la democrazia cristiana! Consentitemi che i commenti ve li faccia don Sturzo, di cui mi onoro, in questo momento, leggere che cosa ha scritto a proposito di questa legge: « Insistere nel negare ai cittadini il diritto al ricorso significa applicare il vecchio motto *summum ius summa iniuria*. La conclusione che se ne tira è che, se gli Stati Uniti d'America, pur in una difficile condizione di guerra, evitano l'abuso del potere sia amministrativo sia legislativo, si dimostrano una democrazia forte. In Italia, dove l'esperienza democratica è breve e si risentono ancora gli effetti dell'esperienza della dittatura, il cui spirito si rivela ancora in molti dei nostri uomini politici, si segue la via contraria. Con una leggina di iniziativa personale, fatta passare senza la barriera dei disegni di legge ministeriali, si tenta cancellare gli effetti del giudicato del più alto consesso amministrativo della Repubblica ».

Ho detto, onorevoli colleghi!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gerardo De Caro. Ne ha facoltà.

DE CARO GERARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la proposta di legge Salomone la polemica intorno alla legge cosiddetta di stralcio raggiunge il suo acme. Si trovano di fronte due concezioni

politiche diverse; si assiste, direi quasi, a una divisione nel paese, così come nel Parlamento, fra cittadini che concepiscono in un determinato modo la difesa della democrazia e cittadini che la concepiscono in un altro modo.

Io mi soffermerò poco sugli aspetti formali del conflitto tra potere giudiziario e potere legislativo; vedremo in che modo bisognerà intendere questi rapporti riguardo all'interpretazione dell'articolo 4 della legge-stralcio. Intendo soffermarmi soprattutto sul merito della questione, sul significato cioè da darsi all'espressione « intera proprietà » contenuta nell'articolo 4.

Dobbiamo riportarci al concetto della proprietà terriera espresso nella Costituzione, dove sono indicati tre aspetti delle limitazioni al pieno godimento delle proprietà: l'obbligo della maggiore produttività possibile; la soggezione alle esigenze di carattere sociale; il rispetto delle esigenze locali della agricoltura. Quest'ultimo aspetto non può andare disgiunto dagli altri due: ha cioè anch'esso una portata di carattere generale, e di esso è permeato tutto lo spirito della legislazione riformistica.

Nessuna limitazione alla proprietà è quindi comprensibile senza il riferimento alla diversità delle zone agricole, e ciò è tanto vero che la legge-stralcio fu intesa in un primo tempo come una continuazione e un'appendice della legge sulla Sila, la quale, a mio parere e contrariamente a quanto diceva poc'anzi l'onorevole Cuttitta, deve essere ritenuta perfettamente costituzionale in quanto riguarda una zona tipicamente latifondistica. Non vi può essere dubbio, a mio parere, che non si può trascurare le diversità delle zone agrarie quando si tratta di determinare il limite della proprietà, anche se, purtroppo, il Ministero dell'agricoltura per consuetudine non fa troppo conto di queste diversità. Evidentemente questa scarsa discriminazione fra zona e zona giuoca profondamente nell'interpretazione dell'articolo 4 della legge-stralcio.

È stato asserito che la legge-stralcio non ha fatto che ripetere, per quanto riguarda il concetto di coacervo, lo stesso concetto già contenuto nella legge sulla Sila, ed effettivamente in quest'ultima legge per coacervo si intendono tutte le terre che sono anche fuori della zona di riforma; ma vi sono delle limitazioni profonde che rendono razionale questo criterio. Queste limitazioni derivano anzitutto dal fatto che si conserva al proprietario un minimo di 300 ettari, in secondo luogo dal fatto che si valutano le terre già trasformate o suscettibili di trasformazione, con particolare riferimento a quelle zone boschive che vengono escluse dall'esproprio. Vi è una diversa concezione giuridica del coacervo nella legge sulla Sila che non si trova negli stessi termini nella legge-stralcio.

D'altra parte, anche nella legge-stralcio l'idea di coacervo è espressa con determinazione di limiti. Il principio di asportazione totale è escluso dalla legge-stralcio, tanto è vero che rimangono fuori del comprensorio le zone boschive. Ecco già una delimitazione che si ricongiunge, sotto certi aspetti, alla legge sulla Sila. La legge-stralcio prevede inoltre lo scorporo in riferimento non alla proprietà dei privati nel territorio nazionale ma a quella compresa nei territori in cui si applica la legge-stralcio. Infatti nell'articolo 4 si parla di quota determinata. Ed è evidente che la quota determinata non può riferirsi se non a quella determinata zona compresa nel comprensorio; quindi il concetto di intera proprietà si identifica qui con quella quota determinata, cioè, in altri termini, è una parte della proprietà, e non la proprietà totale, complessiva di tutti i beni terrieri in tutto il territorio nazionale. Con ciò viene non soltanto determinato il concetto di scorporo parziale ma anche implicitamente stabilito che la parte non scorporata può essere anche suscettibile di trasformazione.

Su questo punto si traggono ulteriori chiarimenti analizzando l'istituto, che si è voluto creare apposta, del terzo residuo. Il terzo residuo viene a dimostrare come sia implicita nella legge-stralcio l'idea di una limitazione dell'esproprio. Non vi è quindi esproprio totale. A conforto di questa interpretazione sta il fatto che il sistema di pagamento concesso per la trasformazione nella bonifica nei terreni che devono residuare al proprietario agevola il proprietario stesso in modo che egli possa concentrare su questo terzo residuo tutti i suoi sforzi. Infatti una delle ragioni, che rendono così perplessi i giuristi circa l'identificazione del termine « intera proprietà » con esproprio totale, consiste in questo, che cioè qualora il proprietario venga espropriato *toto coelo* nella zona di stralcio, allora egli viene privato di tutta la sua organizzazione tecnica e amministrativa, di macchinario, e soprattutto di bestiame, di cui egli non saprebbe che fare perchè non è adatta ad altre terre che egli eventualmente possegga in altre zone. Per evitare questo sperpero, che è profondamente contro lo spirito di incremento della produzione, contro ogni sano principio di buona

economia, evidentemente non si può interpretare il concetto di intera proprietà, espresso nella legge-stralcio, allo scopo di giungere all'esproprio totale. Il criterio della parzialità di scorporo si fonda sulla esigenza, di cui ha tenuto conto il Consiglio di Stato, di concentrare l'attività agricola del proprietario in una più ristretta zona, affinché possa essere osservato l'obbligo di una doverosa trasformazione con finalità sociali.

D'altra parte anche nel progetto di riforma fondiaria generale si segue questo criterio di delimitazione. Quindi il senso di limite, con esclusione dell'idea dell'esproprio totale, è compreso anche nel progetto generale di riforma fondiaria quale è stato presentato al Senato il 5 aprile 1950. Infatti, nell'articolo 4 si prevede che i proprietari possono, sino a 200 mila lire di imponibile, sostituire certe date migliorie alla espropriazione, appunto perché si riconosce l'opportunità di un trattamento particolare sostitutivo dell'espropriazione in zone dove è diffusa la piccola proprietà.

Quindi, da queste coincidenze, da questi richiami, risulta che domina questo concetto di limite di esproprio nella legge-stralcio, e viene confermato anche dal progetto di riforma generale. Su altre contradizioni e difficoltà a cui si andrebbe incontro qualora si volesse dare alla espressione «intera proprietà» il significato di «espropriazione totale» non conviene per ora indugiare.

Vorrei solo soffermarmi sugli aspetti formali e giuridici.

Nel mio intervento del 12 febbraio richiamai l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di emanare una regolamentazione, necessità avvertita da tutti: dai tecnici, dai proprietari, da quanti si interessano al problema. Sono tali le ambiguità, sono tali le oscurità della legge – o determinate dalla fretta, o perché sono inevitabili in ogni opera umana, in ogni legislazione – che gli stessi tecnici molte volte si sono trovati in un profondo imbarazzo nell'applicare la legge.

Infatti, in un primo tempo ci eravamo illusi, avevamo pensato e creduto tutti, in buona fede, che molte difficoltà che apparivano così complesse e quasi insuperabili nei termini astratti di una discussione giuridica, poi, nella fase di applicazione pratica, sarebbero a mano a mano scomparse. In altri termini i tecnici – ed anche quelli più responsabili – avevano detto: sbrigatevi nell'opera di promulgazione legislativa, perché poi il resto sarà opera nostra.

Ma le difficoltà, affiorate a mano a mano, sono state tali da far sentire a tutti la necessità di una regolamentazione e da indurre ad una riserva di emanare norme regolamentari anche il legislatore (articolo 4 della legge 30 agosto 1951, n. 251) dopo che la necessità stessa era stata ufficialmente segnalata dal Consiglio di Stato. Quindi, il Consiglio di Stato si era già espresso. Questo è il punto che vorrei richiamare alla vostra attenzione, in modo che non si venga a parlare di un conflitto alla data della pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato.

Io notai, nel mio ricordato intervento del 12 febbraio, che anche in quella legge vi era una lieve contradizione in quanto il Consiglio di Stato aveva esortato ad emanare queste regole per tutta la legge, ma aveva particolarmente consigliato di emanare senza indugio le norme di attuazione almeno per l'articolo 10. È un fatto, comunque, che il Consiglio di Stato aveva richiamato l'attenzione di tutti, anche dei parlamentari, sulla necessità di questa regolamentazione. Ed è un fatto molto importante, che dobbiamo mettere in rapporto con la estensione progressiva che si è voluto dare a certi aspetti della legge-stralcio, la quale prima è stata intesa come legge di trasformazione del latifondo – tale l'avevano intesa tecnici eminenti – poi invece è stata intesa come legge di limitazione della proprietà in senso assoluto, cioè come rottura del cosiddetto monopolio terriero. Durante queste due fasi è intervenuto il Consiglio di Stato. La legge-stralcio è uno dei primi atti con la firma del ministro Fanfani.

Ora, io oggi domando a voi: perché si è voluto attendere la recente decisione del Consiglio di Stato per emanare norme di interpretazione, determinando veramente uno stato angoscioso nell'opinione pubblica, la quale assolutamente, in buona fede, non vuol vedere – perché non vi è effettivamente nelle intenzioni – questo conflitto? Ed è offensivo, sia da parte del Parlamento sia da parte dell'altro potere, soltanto pensare a questa possibilità. Quindi, noi la vogliamo escludere. Ma, dico: perché non è stato pensato prima alla emanazione di norme interpretative, col risultato di attendere una interpretazione, data dal Consiglio di Stato, che non è piaciuta a molti uomini del potere legislativo?

ARATA. Meglio tardi che mai.

DE CARO GERARDO. No: non è questione di tempo; è questione di moralità.

Questo è il punto su cui richiamo la vostra attenzione.

Quale che sia il valore che si voglia dare alla interpretazione data dal Consiglio di Stato, sta di fatto che, per quanto riguarda il conflitto di attribuzione dei poteri – sia del Parlamento di fronte al Consiglio di Stato sia viceversa – noi abbiamo ritardato troppo; ed effettivamente dal punto di vista psicologico si è agito molto male.

Ma sarei troppo semplicista se mi fermassi a questa constatazione, perché troppo palese fu la volontà, non solo del Parlamento ma anche del Governo, di affrettare, di dare una direzione, una coatta imposta interpretazione, la quale dall'opinione pubblica viene intesa diversamente. E l'opinione pubblica, questa volta, ha il nome altissimo di magistratura, di Consiglio di Stato.

Con meraviglia ho letto le parole conclusive del ministro alla discussione al Senato. Non so se siano esatte.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vi è il testo del Senato.

DE CARO GERARDO. Sono queste: « Al Governo non resta che ringraziare la Assemblea per aver preso l'iniziativa di una proposta di legge interpretativa ». Troppo tardi: si doveva fare prima!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Finché la interpretazione era pacifica, non occorreva.

DE CARO GERARDO. Noi avevamo richiamato l'attenzione dei colleghi e del Governo sulla necessità di emanare norme regolamentari e interpretative. Perché si è voluto attendere la pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato?

LOPARDI. Ella poteva presentare per tempo una proposta di legge.

DE CARO GERARDO. Noi abbiamo fatto il nostro dovere di deputati.

LOPARDI. È dovere di deputato anche presentare proposte di legge.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'onorevole De Caro chiedeva un regolamento generale. Il regolamento generale non è interpretativo; è cosa diversa.

DE CARO GERARDO. È vero questo, è chiaro; ma si sarebbero evitati, in ogni modo, moltissimi equivoci nella applicazione della legge. Su questo deve convenire, onorevole ministro.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso convenire. Se ella conoscesse bene la questione, converrebbe con me che la mancata emanazione del regolamento non ha creato nessuno di quegli equivoci cui ella si riferisce.

DE CARO GERARDO. Allora si dovrebbero conoscere esattamente i piani di trasformazione per le terre espropriate; perchè se avessimo queste norme noi avremmo idee più chiare e concrete circa i criteri di trasformazione. Onorevole ministro, le confesso che mi sono recato una volta dal direttore di un ente di riforma fondiaria e gli ho chiesto se sapeva quali erano i criteri di trasformazione della mia zona. Mi ha risposto che non li conosceva ancora.

Quindi le confermo che la pubblicazione delle norme di regolamentazione avrebbe evitato almeno questo e ci avrebbe messo su una via di chiarimento che, a mio avviso, avrebbe evitato certe conseguenze.

Del resto, il problema è un altro ed ella lo sa, onorevole ministro. Ella è convinto come me di ciò che io ho detto, delle tesi che io sto sostenendo. Ella è degno di grande ammirazione, soprattutto per l'equilibrio che sta mantenendo fra gli uni e gli altri; però ella la pensa perfettamente come me. (*Commenti*).

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No.

PRESIDENTE. Onorevole De Caro, non facciamo un processo alle intenzioni.

DE CARO GERARDO. Onorevole Fanfani, dire che ella la pensa al mio stesso modo non significa presumere da parte mia di essere alla sua altezza.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È da parte mia che non si presume di essere alla sua altezza. (*Commenti*).

DE CARO GERARDO. Ella ad ogni modo – e lo ha dimostrato con la sua politica – ha accettato le nostre premesse. Si tratta, ora, di non fare una politica contraddittoria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ceccherini. Ne ha facoltà.

CECCHERINI. Onorevoli colleghi, credo sia doveroso, prima di tutto, accennare al clima politico in cui è sorta questa proposta di legge, il quale non può non influire anche sul mio stato d'animo. È un clima – lo denuncio subito – facilmente identificabile dopo quanto hanno detto i colleghi Cuttitta e De Caro Gerardo. La loro posizione è oggi chiara – nonostante ogni dichiarazione politica del loro partito – nel campo sociale. Il partito nazionale monarchico in questa occasione, più che in altre, si è dimostrato a fianco degli agrari.

Del resto, era forse il caso appena di esaminare la composizione della lista del partito

nazionale monarchico presentata per le elezioni del consiglio comunale di Roma...

DE CARO GERARDO. Non si tratta di ideologia politica, ma di moralità politica.

CUTTITTA. Il vostro è fascismo!

CECCHERINI. Onorevoli colleghi, non vi rinfaccio le vostre opinioni; faccio una semplice constatazione, cioè riconfermo che voi siete dalla parte degli agrari, nonostante ogni dichiarazione dei vostri dirigenti politici.

CUTTITTA. Non abbiamo agrari nel nostro partito.

CECCHERINI. Oltre agli armatori, avete anche gli agrari. Dicevo che nella lista per le elezioni comunali di Roma figuravano molti candidati di cui abbiamo vagliato molti ricorsi, noi membri della Commissione parlamentare di controllo per l'attuazione della riforma agraria nella Maremma e nel Fucino.

L'attuazione della riforma agraria nella Sila, nelle Puglie, nella Basilicata, nella Campania, nella Maremma tosco-laziale, nel Fucino e nella pianura padana ha sollevato polemiche che hanno assunto un tono estremamente aspro dopo le decisioni del Consiglio di Stato in riferimento ai ricorsi presentati dai grandi proprietari terrieri soggetti ad espropriazione.

Nella condotta tenuta in Parlamento, durante la discussione della legge, noi socialdemocratici abbiamo espresso chiaramente le nostre riserve su questa riforma. Arcinote sono le nostre posizioni in questo campo: favorevoli all'esproprio della terra ai grandi proprietari agrari, contrari alla costituzione della piccola proprietà, perché riteniamo che lo spezzettamento di una grande proprietà terriera rappresenti spesso un regresso tecnico, e quindi una diminuzione della produzione. Pertanto, avremmo voluto – in sintesi – il passaggio della terra dagli agrari ad enti cooperativi di lavoratori, contadini e tecnici.

Comunque, la riforma attuale rappresenta già un passo avanti verso la classe lavoratrice più misera: il bracciantato agricolo. E a suo tempo votammo favorevolmente la legge, così come è stata voluta dalla maggioranza del Parlamento, in quanto vedevano in essa uno strumento di natura essenzialmente sociale, e precisamente il mezzo utile per togliere a poche famiglie il reddito della terra, per distribuirlo a centinaia e centinaia di lavoratori. In altre parole, si rileva obiettivamente che si è perseguita l'idea di una più equa ripartizione della proprietà fondiaria e la maggiore occupazione di lavoratori agricoli.

Nei mesi scorsi, dalla stampa conservatrice, e comunque influenzata dagli agrari, sono stati elevati osanna a non finire verso il Consiglio di Stato che, ritenendo atti amministrativi i decreti di esproprio emessi, su proposta del Consiglio dei ministri e sentito il parere della Commissione parlamentare appositamente eletta, dal Presidente della Repubblica, si è ritenuto competente ad esaminare i ricorsi degli agrari espropriati e ad interpretare la legge di riforma.

Nessun appunto verso il Consiglio di Stato è concepito in questa mia affermazione. Pur riconoscendo l'opinabilità – almeno in parte – della materia, una cosa è certa: la volontà del Parlamento di voler attuare una ridistribuzione della terra, volontà che, senza essere giuristi, riteniamo non possa essere contestata da chicchessia, poiché è un fatto politico in armonia con i principî fondamentali della Costituzione, contenuti negli articoli 1, 3, 42 e 44, dai quali si deducono criteri e doveri sociali chiari, che possono riassumersi non solo in una valutazione prevalente del lavoro nel campo produttivo, ma anche nell'affermazione di una funzione della proprietà, concepita non più nel senso individuale, ma sociale.

Chiaro, in particolare, è l'articolo 42 della Costituzione, circa la possibilità di rendere accessibile a tutti la proprietà fondiaria, limitando l'estensione di quella privata.

Non vi sembra chiaro questo concetto costituzionale? A noi sì. Per gli agrari no! Con i loro ricorsi e con la loro stampa, gli agrari amano far credere che la legge votata dal Parlamento sia anticostituzionale e che in sede di Consiglio di Stato la loro tesi sia stata accolta pacificamente, come ordinaria amministrazione. Di contro, le discussioni si svolsero fra notevoli contrasti, comunque in modo lungo e appassionato, il che rende omaggio a quel consesso. Magra consolazione per coloro i quali, fautori della riforma, attendono con ansia le decisioni del ricorso che il Governo ha già presentato alla Corte di cassazione a sezioni unite.

L'ansia è dettata dal fatto che la legge prescrive al Governo di emanare i decreti di esproprio entro il 31 dicembre 1952. Ed allora sorge spontanea la domanda: come si potrà attuare la riforma se dovesse essere confermato il giudizio espresso dal Consiglio di Stato sull'ammissione dei ricorsi avversanti i decreti presidenziali di esproprio, e cioè permettendone l'impugnazione davanti a quel consesso? Verosimilmente vi sarebbero centinaia di ricorsi destinati ad ammassarsi

colà, e mancherebbe il tempo materiale per l'esame e l'attuazione dei provvedimenti conseguenti.

Ed allora, non appare almeno strano che una legge, votata dal Parlamento, sia resa, di fatto, inoperante da un organo amministrativo ?

Dove la decisione del Consiglio di Stato appare profondamente sconvolgitrice della legge di riforma-stralcio è nella parte in cui non si riconosce il diritto all'esecutivo di prendere in considerazione, per ciascuna ditta, tutta la proprietà terriera sia o no, questa, situata entro i limiti territoriali di applicazione della legge medesima.

Attualmente, è noto, nel determinare la superficie da espropriare ad una data persona si prende in considerazione la proprietà che questa ha in tutto il territorio nazionale, pur limitandosi ad espropriare terreni siti nella zona soggetta alla legge di riforma.

Con la decisione di non riconoscere il principio della commassazione nazionale, la terra disponibile per l'assegnazione ai contadini sarebbe ridotta notevolmente, con la conseguenza di lasciare pressoché intatte non le medie, ma proprio le grandi proprietà terriere.

Il Parlamento, secondo noi, aveva un preciso dovere: rimediare tempestivamente alle lacune che presenta la legge votata, in modo che lo spirito sociale e politico, che in essa il Parlamento stesso ha voluto includere, sia realizzabile.

Ed ecco che abbiamo al nostro esame, onorevoli colleghi, la proposta di legge che il senatore Salomone ci ha presentato, con una certa dose di coraggio. Il nostro valoroso collega dell'altro ramo del Parlamento non si è curato delle campagne contrarie della stampa interessata, delle ironie, delle insinuazioni e di tante altre cose poco belle a suo riguardo. Ha seguito la strada che la sua coscienza di riformatore in questo campo gli additava, e noi ci schieriamo al suo fianco votando la sua proposta di legge. (*Approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovannini. Ne ha facoltà.

GIOVANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non intendo fare un discorso, anche perché l'esito della votazione è prevedibile, e troppe parole sarebbero inutili. Fino a quando l'ammonimento di Luigi Sturzo (lo citano tanti e posso citarlo anch'io), che almeno nelle questioni non politiche la maggioranza abbia libertà di voto, non sarà ascoltato, è quasi inutile discutere alla Camera, perché il voto è precostituito, in quanto si confonde la disciplina di partito con l'esame tecnico delle questioni.

Il gruppo liberale voterà contro la proposta di legge, non per il suo contenuto intrinseco ma perché noi ravvisiamo in essa un intervento del potere legislativo e del potere esecutivo nel campo della giustizia...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

GIOVANNINI...e quindi una offesa alla magistratura, che è cardine dell'attuale ordinamento costituzionale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è vero affatto.

GIOVANNINI. È vero, per lo meno, per ragioni di tempestività. Il senatore Giambattista Rizzo, a nome della maggioranza nella sua relazione al Senato ha osservato che la proposta di legge è inopportuna se non altro in quanto non ha lasciato ancora tempo che la decisione del Consiglio di Stato sia sottoposta al giudizio della Cassazione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non è su questo punto la contestazione.

GIOVANNINI. Già si vuole intervenire con una interpretazione di autorità che metta fine ad una contestazione sorta tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario.

Detto questo, sul terreno dei principî e indipendentemente dal contenuto intrinseco della proposta di legge, io desidero rispondere a due osservazioni che sono state fatte qui dentro: la prima dall'onorevole Ceccherini, che cioè gli agrari sono contrari alla riforma, per cui chi è oppositore della riforma stessa deve essere qualificato per un agrario o per un interprete degli interessi agrari.

CECCHERINI. Io mi riferivo al partito nazionale monarchico.

GIOVANNINI. La questione della riforma agraria è molto complessa e grave. Noi liberali non siamo per nulla contrari, siamo anzi favorevoli alla proprietà dei piccoli coltivatori diretti; e in questo ci distacchiamo da voi repubblicani che sostenete la gestione delle cooperative anziché quella individuale, perché ritenete che quella individuale sia, dal punto di vista tecnico, superata.

Noi pensiamo che la critica fatta alla piccola proprietà quale strumento ritenuto insufficiente di produzione possa essere superata e confutata, mentre pensiamo che le cooperative possano coesistere in un campo particolare di applicazione. Noi combattiamo taluni errori che hanno accompagnato questa riforma agraria e la accompagnano, compresa

la norma per cui l'indennizzo di esproprio viene calcolato in un successivo tempo in occasione di ulteriori espropriazioni, e se il proprietario riesce a dar vita ad una azienda agricola senza onere da parte dello Stato, e con effetto immediato economico, sociale, politico, ciò non viene affatto considerato. Sono questi gli errori che noi liberali abbiamo combattuto e combattiamo.

L'onorevole Cuttitta ha fatto un confronto fra la democrazia americana e la democrazia italiana, a proposito della divisione tra i poteri dello Stato; ma in tempi a lui cari vi furono ben altri interventi del potere esecutivo nel campo del potere giudiziario, e per questo il mondo non crollò. La forza dei regimi democratici sta nella possibilità dei controlli reciproci: esercitandoli si correggono gli errori, si fortifica la democrazia. Detto questo, confermo il nostro voto contrario alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERMANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quale sia il contenuto di questa proposta di legge di iniziativa parlamentare risulta chiaro dal suo testo. La proposta concerne un particolare punto della legge-stralcio di riforma fondiaria, e ha, pertanto, un contenuto circoscritto ed un fine di esatta interpretazione della legge-stralcio.

Non viene in questione la possibilità, la facoltà, per il cittadino che è espropriato, o di fronte al quale è proposto un decreto di esproprio, di ricorrere alle magistrature. Tale questione in questo momento non ci interessa. E, quindi, non vale qui aver ricordato le parole di un eminente uomo politico italiano, poiché quelle parole non toccano affatto la questione che ci occupa. Qui si tratta semplicemente di stabilire quale sia l'esatta interpretazione da dare all'articolo 4 della legge-stralcio di riforma fondiaria, là dove fissa i criterî che devono essere applicati ai fini delle espropriazioni. Questo e non altro è il preciso contenuto di questa proposta di legge, che trova la sua giustificazione non tanto nella formulazione di questo articolo 4, che a parere di moltissimi è sufficientemente chiaro, ma nella necessità che si è sentita da parte del Parlamento di porre termine ad una talquale incertezza, a qualche dubbiezza che si era e che si è venuta a verificare a seguito di dibattute questioni di stampa e soprattutto a seguito di pronunciati di alte magistrature.

È chiaro che qui non viene in questione un conflitto fra il potere legislativo e il potere giudiziario. Non si tratta di questo. Potere legislativo e potere giudiziario hanno le loro specifiche competenze. Qui si tratta di porre in atto un provvedimento legislativo, quindi di realizzare, di attuare la funzione legislativa, poiché dare interpretazione autentica alle leggi è atto proprio del potere legislativo. È funzione propria del potere giudiziario quella di applicare le leggi al caso concreto, ma è atto proprio del potere legislativo quello di interpretare, coi caratteri proprî della legge, la legge stessa.

Si è detto: ma perché non si è pensato di intervenire prima che fosse pronunciata la sentenza del Consiglio di Stato o sentenze anche di altre magistrature? (perché c'è stata anche qualche sentenza di magistratura diversa dal Consiglio di Stato). Ma perché, con ogni probabilità, non si sentiva la necessità, non si poneva la questione.

Io confesso la verità: quando ho avuto notizia della decisione del Consiglio di Stato, in modo particolare sul punto preciso che forma oggetto di questa legge, mi sono profondamente stupito. E ho letto nelle dichiarazioni fatte, in sede di discussione di questa legge, dal senatore Salomone, proponente, che fu relatore al Senato per la legge Sila e per la legge-stralcio, che eguale stupore ha toccato il senatore Salomone.

Qui si tratta di interpretare la dizione, l'espressione contenuta nell'articolo 4 della legge-stralcio; si tratta cioè di stabilire se, nel determinare la quota di esproprio, si debba aver riguardo alla proprietà pertinente al proprietario in tutto intero il territorio della Repubblica, o, viceversa, soltanto del territorio che forma oggetto particolare e preciso della legge stralcio.

Si dice: vi è una differenza fra la dizione della legge sulla Sila e quella della legge-stralcio, poichè la legge sulla Sila parla espressamente di terreni di proprietà privata, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'articolo 1, cioè fuori del territorio che è delimitato nell'articolo 1 della stessa legge, mentre la legge-stralcio non fa questa menzione espressa di terreni situati fuori del territorio indicato nella legge stessa. A ciò si è opposto che, mentre la legge sulla Sila usa quella espressione, la legge-stralcio usa l'altra espressione di « intera proprietà » pertinente al proprietario.

Vedete, io ricordo che quando ci preparavamo alla discussione della legge-stralcio, qualche amico non parlamentare, ma persona

esperta sia di leggi, sia di ambienti giuridici ed agrari, ci disse: ma perché non ritenete opportuno di ripetere anche nel testo della legge-stralcio la stessa espressione usata nella legge Sila al fine di togliere qualunque dubbio? Ricordo che fu allora ripetuto che sembrava che l'espressione «intera proprietà», non contenuta nella legge sulla Sila, ma contenuta nella legge-stralcio, fosse sufficiente a chiarire il pensiero.

Debbo anche dire che io seguo con molta attenzione i metodi di taluni nostri colleghi, anche di quelli dell'estrema sinistra. Ho fatto una grossa esperienza al riguardo, quando abbiamo discusso, soprattutto in sede di Commissione dell'agricoltura, la legge sui contratti agrari, la legge sulla Sila, la legge-stralcio di riforma fondiaria. Qualche volta mi chiedo perché mai si insista nella presentazione di disposizioni, di emendamenti assai circostanziati e precisi, minuti e analitici: qualche volta, nel mio intimo, senza dirlo, penso si tratti di «pignolerie». L'esperienza, però, che stiamo facendo, soprattutto in sede di applicazione di queste leggi che toccano tanti profondi interessi, mi porta a questa conclusione: che qualche volta bisogna essere veramente «pignoli».

Ora, credo che nessuno abbia in animo di porre in dubbio il potere che ha il Parlamento di dettare norme di interpretazione della legge, potere che anzi è un dovere, quando si manifesta l'incertezza nell'esatta significazione della legge.

Io so che quando ho cominciato a studiare diritto, fin dai primi testi, fin dal Coviello, dal De Ruggiero, dal Maroi, io, come gli altri cultori di legge, studiando l'interpretazione della legge, abbiamo trovato scritto che la prima, la più importante forma di interpretazione è l'interpretazione autentica, quella, cioè, con la quale il Parlamento, lo stesso organo che fa le leggi, interviene per dare la interpretazione esatta della legge.

Questo era detto espressamente nell'articolo 73 dello statuto albertino; non è ripetuto testualmente, formalmente ed espressamente nella Costituzione attuale, ma è chiaro che questo risponde al sistema legislativo, soprattutto democratico.

Questo potere è anche un dovere quando si manifestano incertezze nell'esatta significazione della legge. Il Parlamento mancherebbe ad un proprio, preciso dovere se rimanesse insensibile ed inerte di fronte ad applicazioni e interpretazioni delle leggi che siano contrastanti con il significato che il Parlamento stesso ha inteso dare alle leggi.

Qui non si tratta di contrasto fra i poteri dello Stato, fra il potere legislativo e il potere giudiziario. Ripeto, si tratta di una funzione propria e specifica del potere legislativo, che è quella di dettare le norme e, per questo stesso, anche di interpretarle. E si capisce che il Parlamento si preoccupi in modo particolare dell'esatta interpretazione di queste leggi di riforma fondiaria. La legge stralcio è la più importante fra le leggi sociali votate da questo Parlamento, ed è, sotto certi aspetti, la più grave e la più innovatrice, rispetto ai sistemi tradizionali.

Io mi domando, onorevoli colleghi, come noi – Parlamento – potremmo rimanere inerti di fronte ad una posizione di questo genere. La lettera della legge suona in un certo modo. Il Governo ha dato finora applicazione a questa legge in un certo senso, cioè nel senso del cosiddetto coacervo. Non una sola Commissione parlamentare, ma le sei o sette Commissioni parlamentari sono state tutte concordi nell'interpretare la legge nel senso del coacervo. D'altra parte vi è la pronunzia di uno dei massimi organi giurisdizionali in senso completamente diverso. Io mi domando e domando a voi, onorevoli colleghi, come dovrà o dovrebbe comportarsi il Governo nell'emanazione dei decreti di esproprio di fronte a questa situazione. Il Governo, al quale è delegato il potere di emettere i decreti di esproprio, a quale di queste interpretazioni dovrà uniformare il proprio comportamento?

Si parla di tempestività, ma quando mai il Parlamento è stato più legittimato a interpretare in forma autentica le proprie leggi, se non quando avverte che ad esse si dà una interpretazione diversa da quella che era nelle reali intenzioni? Forse che l'interpretazione autentica è ammessa solo quando debba restare nel campo degli astrattismi, senza trovare applicazione concreta?

D'altra parte, l'intervento del Parlamento è reso necessario dall'urgenza dei termini entro i quali il Governo deve operare. La legge stabilisce che gli espropri devono essere effettuati entro il 31 dicembre 1952: termine giusto, richiesto dalla necessità che sia posto termine ad una situazione di attesa e di incertezza che non giova a nessuno. Il Governo deve avere una direttiva precisa.

Si dice che è in atto un ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Ma il ricorso – lo ha già detto l'onorevole Concetti – è per difetto di giurisdizione e non per questione di merito, qual'è quella relativa al coacervo, cioè al disegno di legge che stiamo esaminando. Qualunque sia la decisione del ricorso, essa

lascia impregiudicata la questione che più ci interessa. Il silenzio del Parlamento, in materia così grave, porta o porterebbe alla conseguenza che al Governo viene o verrebbe a mancare la linea direttiva nell'applicazione di questa legge; ma porterebbe o potrebbe portare anche ad una possibile difformità di decisioni in materie identiche, perché ogni decisione giurisdizionale fa stato per il caso concreto sottoposto al giudizio. Sicché, a parità di condizioni obiettive, potrebbe darsi l'ipotesi di proprietari nei confronti dei quali si decida in un senso, e di altri nei confronti dei quali si decida in senso opposto, in virtù della cosa giudicata. È chiaro che, in una materia così grave, delicata, che tocca interessi così profondi, il Parlamento non può tacere. Il Parlamento, inoltre, è organo legislativo, ma anche politico, e non può rimanere insensibile ed inerte di fronte all'allarme che si è creato fra gli aspiranti alle terre, fra gli assegnatari. Ogni dubbiezza può essere nociva in un settore così delicato e così acceso, come questo della riforma fondiaria, in cui interessi da una parte e aspettative dall'altra sono tanto potenti e vivaci.

Onorevoli colleghi, ho detto queste cose molto sinteticamente e incisivamente per legittimare l'intervento del Parlamento. Entriamo adesso nel merito. Qui si tratta di stabilire se realmente lo spirito e la volontà del legislatore sono stati quelli di determinare la quota di esproprio avendo riguardo a tutta intera la proprietà pertinente ai proprietari nell'intero territorio della Repubblica o soltanto nei territori che formano oggetto specifico nella legge stralcio.

Si è detto: la legge sulla Sila menziona anche i terreni posseduti al di fuori dei territori indicati nell'articolo 1, cioè dei territori nei quali si applica la legge stessa. Si dice: la legge-stralcio non ripete questa espressione. Ho già ricordato che la legge-stracio dice all'articolo 4: «intera proprietà». D'altra parte, quando la legge-stralcio ha inteso riferirsi ai soli territori compresi nell'ambito dell'applicazione della legge stessa, lo ha detto espressamente, come fa, ad esempio, nell'articolo 9 (ricordato dall'onorevole De Caro) a proposito del terzo residuo. In occasione di un emendamento proposto dall'onorevole Cartia in sede di discussione della legge-stralcio, si disse che il proprietario, il quale vuole ottenere il terzo residuo, è obbligato a procedere alla trasformazione e al miglioramento «di tutti i terreni che restano in sua proprietà nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge». Ciò significa che quando il legislatore ha voluto precisare che si tratta di terreni compresi nell'ambito di applicazione della legge, lo ha detto espressamente.

D'altra parte è chiaro che se un criterio così diverso tra l'impostazione o il criterio fatto proprio dalle legge sulla Sila e quello della legge-stralcio fosse stato preferito dalla legge-stralcio, è chiaro, dicevo, che vi sarebbe stata discussione su questo argomento, mentre qualunque accenno a discussione su questo punto preciso è mancato.

La verità è che il Parlamento ha ritenuto con quella dizione «intera proprietà» di riferirsi a tutta intera la proprietà del proprietario espropriando, in qualunque parte del territorio questa proprietà fosse situata. D'altra parte, il sistema di esproprio predisposto dalla legge-stralcio postula un riferimento alla intera proprietà. Questo sistema si fonda su un criterio di progressione che cresce col crescere del reddito imponibile complessivo; ed allora come si può giustificare, anche solo logicamente, un tale procedimento se non si fa riferimento all'intera proprietà e, cioè, al reddito dell'intera proprietà? Quale fondamento razionale potrebbe avere in caso diverso una simile norma?

Ancora: l'articolo 7 della legge-stralcio pone il divieto di acquistare terre oltre i 750 ettari nel periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio. Come si può intendere questo divieto se non facendo riferimento alla proprietà posseduta su tutto il territorio della Repubblica? Altrimenti si potrebbero verificare casi di proprietarî che, possedendo poche decine di ettari o fino a 750 ettari nei territorî soggetti immediatamente alla legge stralcio, abbiano o possano avere migliaia di ettari al di fuori dell'ambito di applicazione della legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

GERMANI, *Relatore*. Questo per dire che tutta la legge-stralcio è congegnata in modo tale, per quanto si riferisce alla quota di esproprio, che bisogna considerare l'intera proprietà.

Vi è poi il famoso articolo 13, a cui si è richiamato qualche oratore, che mi ha preceduto. In questo articolo 13, al quale è stata data dalla sentenza del Consiglio di Stato un'interpretazione che non corrisponde a quella che il Parlamento ha inteso di dare, si fa l'ipotesi di proprietà di terreni situati in parte nel territorio di applicazione della legge

stralcio, e in parte fuori di tale territorio. Si dice che in questo caso lo scorporo si applica ai terreni situati nei territorî di cui all'articolo 1, fino alla totale applicazione della quota di esproprio. In sostanza, si fa l'ipotesi di un proprietario il quale abbia terreni nella zona di applicazione della legge stralcio e ne abbia anche fuori. Riguardo a questo proprietario la legge dice che la quota di esproprio può assorbire anche tutta l'intera proprietà contenuta nella zona stralcio. Ora è evidente che, non prevedendo la legge nessun caso in cui sia possibile espropriare il cento per cento dei beni di un individuo, se si fa l'ipotesi (come fa la legge) dell'espropriazione di tutti i terreni siti nei territorî di applicazione della legge-stralcio, questo significa che alla determinazione della quota di esproprio (che non raggiunge mai sulla tabella il cento per cento) concorrono sia i terreni sistemati nei territorî di applicazione della legge-stralcio, sia anche gli altri siti nel restante territorio nazionale.

È chiaro, onorevoli colleghi, che l'interpretazione di una legge va fatta avendo riguardo al sistema della legge stessa e alla molteplicità delle sue disposizioni; ed io credo che non possa esser dubbio, sia che si guardi al sistema totale sia che si tengano presenti alcune particolari disposizioni, che la volontà del Parlamento nel momento in cui ha parlato di intera proprietà é stata quella di riferirsi a tutta la proprietà pertinente ad un individuo in qualunque parte del territorio della Repubblica essa si trovasse.

Si è fatto ricorso all'articolo 44 della Costituzione il quale stabilisce che la legge fissa limiti alla estensione della proprietà terriera secondo le regioni e le zone agrarie, ma questa distinzione non è contraddetta dall'interpretazione che noi diamo alla legge stralcio e dalla definizione che intendiamo chiarire di intera proprietà. La norma costituzionale intende dettare i principî direttivi per la riforma fondiaria: per i territori d'applicazione della legge stralcio, i criteri sono quelli stabiliti dalla detta legge, e tra questi c'è anche il computo della quota di esproprio fatto avendo riguardo all'intera proprietà nel senso chiarito.

Onorevoli colleghi, opera saggia fa oggi il Parlamento intervenendo esso stesso a chiarire il significato di una norma così importante e basilare della legge di riforma agraria. Tacere potrebbe essere segno di indifferenza di fronte a leggi sociali che il Parlamento ha voluto e dalle quali il paese tutto attende grande progresso sociale ed economico. Merito e carattere proprio della democrazia è che l'organo democratico stesso che fa le leggi le interpreti anche. Bene farà quindi il Parlamento ad approvare questa legge che ha netto carattere interpretativo e che, pertanto, ha l'identica sfera d'applicazione delle norme che intende interpretare.

Mi sia consentito di aggiungere che, nella mia qualità di studioso oltreché di legislatore, sto a guardare con interesse se certe realizzazioni sane ma più profonde, come quella della riforma fondiaria, riescano con metodi democratici. La mia osservazione fino ad ora mi ha portato a credere nel metodo democratico, nella forza della legalità. Anche per questo, come deputato e come relatore della legge di riforma fondiaria, io invito la Camera a voler approvare la proposta di legge Salomone della quale, del resto, si sono dette molte cose esagerate, svisandone spesso, in buona fede o ad arte, il vero significato e la portata. Il fondo di questi travisamenti indica la lotta accanita, sorda e potente che si sta conducendo contro queste leggi che vogliono l'elevazione reale delle categorie più misere. Tutti parlano di riforme, anche quei gruppi che sono espressione dei più grandi interessi, ma che ogni mezzo escogitano per fare in modo che le riforme non si realizzino quando queste, essendo più vaste e sostanziali, toccano nel vivo le posizioni consolidate e gli interessi più forti.

La verità è che certe leggi non si fermano: troppa è la forza dei principî che le ispirano, troppa è l'altezza dei risultati cui esse mirano.

Onorevoli colleghi, io ritengo che il Parlamento vorrà dare il proprio assenso alla proposta di legge Salomone. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha sempre interpretato – confortato dagli atti parlamentari, dal testo della legge, dal parere unanime di tutte le Commissioni parlamentari di vigilanza in applicazione della riforma agraria, dal parere delle commissioni consultive ministeriali formate da una eletta schiera di studiosi – la legge in questione nel senso che ora vi è proposto. Il Governo recentemente ebbe il conforto di un dibattito e di un voto del Senato che lo confermarono nella giustezza della interpretazione.

Non dubito che questa Camera, approvando il progetto di legge Salomone, ribadirà l'interpretazione che il Governo ne ha

dato e che è stata ritenuta legittima da parte del Senato, senza con questo venir meno al rispetto della libertà e dell'indipendenza di altri organi dello Stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« La formula « intera proprietà », contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve interpretarsi nel senso di proprietà di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana ».

SANSONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, il partito socialista italiano voterà a favore della proposta di legge Salomone. Appare strano che il Parlamento debba fare una legge interpretativa di una propria legge. In teoria la cosa è possibile e non c'è nessun ostacolo, e bene al riguardo il relatore di maggioranza, nostro presidente della Commissione di agricoltura, si appellava anche ai più modesti manuali di giurisprudenza. Ma in pratica appare, come è, strana la legge che noi stiamo discutendo. Noi del partito socialista italiano, pur votando a favore, diamo questa spiegazione alla stranezza della legge Salomone, che cioè quando si vogliono fare delle leggi che non devono colpire decisamente, è inevitabile che si facciano degli errori. E la stranezza interpretativa della legge che andiamo a fare si spiega proprio con quella incompiutezza che voi avete voluto perché non volete prendere in questa materia una posizione decisa e risolutiva...

COLOMBO. Ma allora non avremmo proposto noi questa legge!

SANSONE. Il nostro voto favorevole vuole perciò suonare rimprovero al sistema da voi usato nel fare queste leggi fondamentali e vi indichi, onorevoli colleghi di maggioranza, la strada che dobbiamo percorrere e che il paese si attende: il paese si attende la riforma fondiaria e noi dobbiamo percorrere questa strada che è una strada lunga ma che il paese vuole percorrere. Ed è perciò che noi del partito socialista italiano, votando a favore di questa proposta di legge Salomone, indichiamo a voi quello che è il desiderio del paese, cioè che si faccia al più presto la riforma fondiaria che i nostri contadini attendono. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'industria e del commercio, il disegno di legge:

« Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e commercio ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge Dal Canton Maria Pia: Disposizioni relative alle generalità nelle carte di riconoscimento e nei documenti di stato civile. (1991); e Bianchi Bianca ed altri: Tutela giuridica dei figli naturali. (1951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Dal Canton Maria Pia: Disposizioni relative alle generalità nelle carte di riconoscimento e nei documenti di stato civile e Bianca Bianchi ed altri: Tutela giuridica dei figli naturali.

Nella seduta pomeridiana del 10 fu deciso di rinviare alla Commissione le due proposte di legge affinché la Commissione stessa prendesse in esame gli emendamenti del Governo.

La Commissione ha eseguito in modo esemplare il suo compito, e la Camera è chiamata ora ad esaminare il nuovo testo concordato tra Commissione e Governo.

Siccome la discussione generale fu aperta e chiusa nella passata seduta, passiamo all'esame degli articoli. Non sono stati presentati emendamenti.

Si dia lettura degli articoli, che porrò successivamente in votazione.

MAZZA, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonché, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

(*È approvato*).

ART. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di un solo genitore, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome e lo stesso cognome della madre per il padre ignoto ovvero un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

(*È approvato*).

ART. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

(*È approvato*).

ART. 3-*bis*.

All'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

(*È approvato*).

ART. 3-*ter*.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, il quale è stato successivamente adottato o affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o affiliante e come figlio di esso, salvo che l'interessato richieda di fare constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

(*È approvato*).

ART. 3-*quater*.

L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

(*È approvato*).

ART. 3-*quinquies*.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-*bis*:

« Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente l'imposizione di nomi o cognomi ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 75 e 77, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli di ignoti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita perché, con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale di stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmetterne, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del luogo di nascita dell'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matri-

monio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta ovvero è stata fittiziamente attribuita a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77, ultimi capoversi ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le disposizioni dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si applicano anche ai vari documenti di riconoscimento.

(*È approvato*).

ART. 7-*bis*.

Raggiunta la maggiore età, il figlio, al quale è stata attribuita una paternità o una maternità fittizia a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, o dell'articolo 8 della presente legge, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, perché con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione anzidetta. Il tribunale provvede sul ricorso, sentito il genitore che ha riconosciuto il figlio.

Qualora sia autorizzato l'annullamento dell'attribuzione della paternità o maternità fittizia, relativa ad un figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, negli estratti per riassunto e nei certificati di cui all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché nei vari documenti di riconoscimento, è indicato soltanto il nome del genitore che l'ha riconosciuto.

Sono applicabili il secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 4.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo al nuovo titolo della legge:

« Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relativo ai figli illegittimi ».

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Il nostro gruppo voterà a favore del testo risultante dallo stralcio e dalla rielaborazione delle due distinte proposte di iniziativa parlamentare della onorevole Dal Canton e della onorevole Bianchi, a cui sono state arrecate ulteriori modificazioni dietro suggerimento del Governo.

Non possiamo nasconderci, però, – e teniamo a dichiararlo in questa sede – che la legge avrà una portata molto limitata; in particolare non possiamo nasconderci che le sue norme non rispondono certamente, nella sostanza, alla impegnativa intitolazione che l'onorevole Bianchi Bianca ha dato alla sua proposta. È ben vero, d'altra parte – come ho detto prima – che si tratta soltanto di uno stralcio, perché altre norme – più importanti – dell'originaria proposta della collega Bianca Bianchi sono tuttora all'esame della competente Commissione.

Noi pensiamo che con altri intendimenti, con altre prospettive, con altre impostazioni, con altri mezzi si debba affrontare l'angoscioso problema degli illegittimi, la cui posizione giuridica e sociale è tuttora irretita dai preconcetti e dalle ipocrisie correnti, e l'altrettanto angoscioso problema delle madri naturali, che è legato a tutto un complesso di ragioni economiche, prima ancora che morali e psicologiche.

Peraltro, con il nostro voto favorevole vogliamo rendere un omaggio alle buone intenzioni delle proponenti, alla loro sensibilità umana, al loro fervore filantropico, e dimostrare così di esser loro riconoscenti di aver riproposto dalla tribuna parlamentare all'attenzione del paese un argomento di attualità così drammatica che le esigenze di una legislazione moderna e democratica richiedono non sia soltanto sfiorato sulla tangente (come stiamo facendo ora), ma sia approfondito e sviscerato ed adeguato alla nuova coscienza giuridica di uno Stato libero da pregiudizi medioevali ed aderente ai precetti costituzionali della effettiva libertà ed eguaglianza di tutti i cittadini della Repubblica. (*Approvazioni*).

DAL CANTON MARIA PIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL CANTON MARIA PIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per sanare la piaga dei figli illegittimi, che ad ogni pié sospinto debbono rivelare la loro origine, sono state presentate due proposte di legge, una da me e l'altra dalla collega Bianchi Bianca. La mia proposta consisteva nel togliere dalle carte di identità e dai documenti di stato civile la paternità e la maternità; quella dell'onorevole Bianchi nel trovare un nome per il padre o la madre mancante.

La Commissione, a maggioranza, ha acceduto a quest'ultima tesi, unicamente per essere fedele alla tradizione della vita civile italiana, dato che è dimostrato che è molto più facile identificare una persona aggiungendo il luogo e la data di nascita, anziché il nome del padre.

Non mi pare esatto quanto è scritto nella relazione, pur pregevole, cioè che non mettere il nome del padre significherebbe rendere tutti illegittimi. Ci vuol altro per rendere illegittima una persona che non indicare il nome del padre!

Né mi pare esatta l'altra affermazione, che era un richiedere troppo alla generosità degli italiani che si mettesse, invece del nome del padre, il luogo e la data di nascita. Comunque, io rimango della mia opinione, cioè che fosse più semplice non mettere il nome del padre né quello della madre. Ad ogni modo, questa proposta, così come è stata congegnata dalla Commissione e così come è stata opportunamente emendata dal Governo, sarà da me votata perché mi pare che oltre il mezzo sia indispensabile e urgente risolvere il problema.

Mi auguro, anzi chiedo alla Camera, all'onorevole ministro, che come si pronuncierà favorevolmente su questi problemi di forma, così si pronunci favorevolemente sui problemi di sostanza, quali ad esempio la difesa della famiglia legale in luogo di quella naturale mancante, la possibilità di adottare bambini abbandonati senza troppe remore legislative. E ciò, non perché l'attuale legislazione non sia stata fatta con umanità, ma perché si richiede che la legislazione risponda alle nuove esigenze ed alla maggiore sensibilità della vita civile.

Mi auguro che la Camera, venendo incontro a questi problemi di sostanza, continui nella difesa della persona umana. La legge è passata rapidamente, sarà votata favorevolmente, e questo mi dà la gioia di constatare che si è compiuto un passo avanti in difesa di quella persona umana il cui destino trascende il tempo e che è il centro vivo della nostra Costituzione. Ringrazio la Provvidenza che ci ha fatto giungere a questo giorno che per tante migliaia di italiani segna una grande conquista, una vittoria, corrispettive a tante umiliazioni ed a tanti dolori. (*Applausi*).

DI VITTORIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzando altamente i fini sociali e umani di questa legge ed esprimendo ai colleghi che ne hanno preso l'iniziativa il mio compiacimento, dichiaro che voteremo a favore. Ho preso la parola per rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro di grazia e giustizia, e cioè che in sede di norme di attuazione si invitino gli ufficiali di stato civile che avranno l'obbligo di applicare l'articolo 3-*bis* della legge, che prevede l'attribuzione di nomi di fantasia ai bambini di cui non si conoscono i nomi dei genitori, a non imporre assolutamente a questi bambini dei nomi ridicoli o spregevoli come spesso accade...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma è già vietato dalla legge del 1941. Evidentemente si tratta di bambini nati prima del 1941, perché dopo il 1941 la legge ha vietato di imporre simili nomi.

DI VITTORIO. Allora, possiamo essere garantiti.

BIANCHI BIANCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI BIANCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io prendo la parola soltanto per dire che sono sodisfatta di come si è svolta la discussione della nostra proposta di legge e per augurarmi che anche l'esito finale sia favorevole. È vero che si tratta di una proposta, molto modesta nelle sue proporzioni e anche nelle sue intenzioni, una proposta formale, come diceva prima l'onorevole collega Dal Canton, che non incide certamente nella sostanza di questo problema che è molto complesso, che ha molti aspetti sociali, economici, morali e umani, e non possiamo certamente avere la presunzione di poterli esaminare e risolvere in una sola volta.

Io mi auguro, però, che questa giornata segni il primo passo decisivo per un favorevole esame di tutta questa complessa materia. Questa legge rappresenta uno stralcio di un'altra proposta di legge più vasta, anche se non completamente organica, presentata alla Camera circa 3 anni fa, ripresentata poi altre due volte, svolta e presa in considerazione. Questa proposta di legge, eminentemente giuridica, è all'esame ora della Commissione di giustizia. Quindi, vogliamo sperare che prima della fine di questa legislatura il Parlamento prenda veramente in esame tutto il problema, in tutti i suoi aspetti.

Certamente, anche se questa legge è modesta, molti beneficî li porterà. La sua portata va al di là delle sue intenzioni formali, ed è molto più vasta. Questa legge porterà beneficio a quanti fino ad oggi sono vissuti in umiliazione e in mortificazione per non avere – diciamo – le carte in regola di fronte alla

società che domandava loro notizie del padre e della madre, per cui ad ogni piè sospinto si sono trovati ad arrossire ed a vergognarsi di questa lacuna della loro vita, di questo mistero della loro nascita.

Se noi pensiamo al sollievo che porteremo a centinaia di migliaia di cittadini uguali a noi, sollievo morale, sociale e giuridico, noi sentiamo di aver compiuto oggi un dovere verso gli altri, ma prima di tutto verso noi stessi, verso la nostra coscienza morale, e direi anche verso la nostra coscienza cristiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, i disegni di legge nn. 2687, 2741, 2707, e le proposte di legge nn. 2824, e 1901-1951, esaminati nelle sedute odierne, saranno votati a scrutinio segreto contemporaneamente.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 4 novembre 1949 » (*Approvato dal Senato*) (2687):

Presenti	355
Votanti	259
Astenuti	96
Maggioranza	130
Voti favorevoli	234
Voti contrari	25

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951 » (*Approvato dal Senato*) (2741):

Presenti	355
Votanti	259
Astenuti	96
Maggioranza	130
Voti favorevoli	234
Voti contrari	25

(*La Camera approva*).

« Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali, e per l'attuazione del decentramento amministrativo » (2707):

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	321
Voti contrari	34

(*La Camera approva*).

e delle proposte di legge:

Senatore SALOMONE: « Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (*Approvata dal Senato*) (2824):

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	304
Voti contrari	51

(*La Camera approva*).

DAL CANTON MARIA PIA e BIANCHI BIANCA: « Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relativo ai figli illegittimi » (1901-1951):

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	325
Voti contrari	30

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amicone — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Barontini — Bartole — Basile — Basso — Bazoli — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Benvenuti — Bernardinetti — Bertazzoni — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol

Giuseppe — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bovetti — Breganze — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Ceccherini — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De Caro Raffaele — De' Cocci — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Michele — Di Donato — Di Leo — Di Vittorio — Donatini — Driussi — Ducci.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Fanfani — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Foderaro — Fora — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Imperiale.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lombari Pietro — Longhena — Longoni — Lopardi.

Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marchesi — Marenghi — Marotta — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Marzi Domenico — Massola — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Mazza Crescenzo — Melloni Mario — Menotti — Messinetti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molè Elsa — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montanari — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Negrari — Negri — Nicoletto — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Olivero — Ortona.

Pacati — Palenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pessi — Petrone — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Ponti — Preti.

Quintieri.

Rapelli — Reali — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saija — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Schiratti — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Tarozzi — Taviani — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vallone — Valsecchi — Venegoni — Vetrone — Viale — Vigo — Vigorelli — Viola — Vocino — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Si sono astenuti (per i disegni di legge nn. 2687 e 2741):

Alicata — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Barontini — Bellucci — Beltrame — Bertazzoni — Bettiol

Francesco — Bianco — Bigiandi — Borellini Gina — Borioni — Buzzelli.

Calandrone — Capalozza — Cavallari — Cavallotti — Chini Coccoli Irene — Ciufoli — Clocchiatti — Coppi Ilia — Corbi — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De Martino Francesco — Di Donato — Di Vittorio.

Failla — Fazio Longo Rosa — Ferrandi.

Gallico Spano Nadia — Geraci — Giolitti — Grifone — Grilli — Gullo

Imperiale — Iacoponi.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo.

Malagugini — Mancini — Maniera — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Martuscelli — Marzi — Massola — Messinetti — Miceli — Minella Angiola — Molè Elsa — Montagnana — Montanari.

Natali Ada — Negri — Nicoletto — Noce Longo Teresa.

Olivero — Ortona.

Pelosi — Pessi — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano.

Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Roasio.

Saccenti — Sacchetti — Sala — Sannicolò — Sansone — Scarpa — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Smith — Spallone — Suraci.

Tarozzi — Torretta.

Venegoni.

Walter.

Sono in congedo:

Bagnera.

De Martino Carmine — De Palma.

Farinet.

Guidi Cingolani Angela Maria.

Lazzati — Lombardini.

Martini Fanoli Gina.

Nenni Pietro.

Paganelli — Piasenti.

Quarello.

Raimondi.

Saggin — Santi.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se è vero che nel pieno centro di Napoli — in via Medina — il 13 luglio 1952, l'invalido di guerra Armando Platone, tenente di vascello, sia stato investito da una macchina americana della Nato che lo abbandonava sanguinante al suolo; se è vero che il fatto si sia verificato mentre l'agente di servizio dava all'invalido e non all'auto il segnale di via libera e se è vero che dai 4 agenti di servizio non fu rilevato il numero dell'auto investitrice; per conoscere, infine, i provvedimenti che si intendono adottare per il rispetto delle norme del traffico e perché via Medina ed altre strade della città non siano sosta riservata alle auto militari americane con esclusione di quelle italiane.

(4119) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere — premesso che ai sensi del vigente testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare i contratti d'appalto aventi per oggetto la costruzione di abitazioni economiche e popolari sono registrati a tassa fissa — i motivi per cui alcuni uffici del registro, mentre seguono quella prescrizione per i contratti di appalto di opere murarie di quel tipo, seguono il criterio della tassazione progressiva per i contratti di appalto per lavori complementari di falegnameria, idraulici, elettrici, ecc., necessari per dette costruzioni; ciò anche se la stazione appaltante è un ente pubblico ovvero un Istituto autonomo delle case popolari e vi provvede con appalto diretto.

« Infine, se la prassi attualmente seguita da detti uffici del registro e sopra denunciata non sia ritenuta utile per eliminare speculazioni di imprenditori di opere edilizie a danno degli artigiani falegnami, idraulici, elettricisti, ecc., particolarmente bisognosi in questo momento di maggior comprensione per la crisi che li colpisce.

(4120) « CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga equo disporre che, analogamente a quanto si pratica per gli ufficiali, sia corrisposta l'indennità di missione ai sottufficiali allorché sono comandati in servizio isolato fuori della loro abituale residenza, risultando particolarmente oneroso l'attuale trattamento che comporta il loro passaggio in aggregazione presso enti militari di stanza nelle località dove sono temporaneamente impiegati.

(4121) « CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non ritenga necessario e giusto disporre che venga

assegnato il contributo di miglioramento fondiario, con i fondi dell'articolo 16 della legge « per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione », alla Cooperativa « Comprina » di Bari, la quale sta mettendo a cultura 200 ettari di terreni sassosi ed abbandonati in contrada « Capitolo » in agro di Minervino Murge, ed ha fatto da tempo richiesta di tale contributo, anche in applicazione della legge 8 gennaio 1952, n. 32, la quale considera comprensori di bonifica tutti i territori delle zone stralcio.

(4122) « MICELI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e di grazia e giustizia, se non ritengano urgente accertare: che l'Opera valorizzazione Sila, rifiutandosi di condurre ogni preliminare trattativa (ufficialmente richiestale dai contadini a mezzo di lettera della loro associazione in data 21 giugno 1952), ha armato persone di dubbia moralità e le ha fatte intervenire sulle aie di trebbiatura del Crotonese, per prelevare violentemente e con arbitrio, in assenza di qualsiasi provvedimento della autorità giudiziaria, parte o tutto il grano prodotto dagli assegnatari definitivi o provvisori dei terreni espropriati, grano sul quale, per il tipo delle assegnazioni a rapporti non parziari, i produttori hanno esclusiva intera ed immediata disponibilità; che l'Opera valorizzazione della Sila ha monopolizzato l'impiego delle macchine per la trebbiatura del grano degli assegnatari delle terre espropriate nei comuni del Crotonese, stringendo accordi e mettendo alle sue dipendenze gran parte dei trebbiatori privati, estromettendo dalle aie, violentemente a mezzo del suo corpo armato, quei trebbiatori che ad essa non si erano sottomessi, arrivando al punto da far asportare dai suoi agenti un pezzo essenziale alla trebbiatrice della Cooperativa di Rocca di Neto per impedire che lavorasse in concorrenza a favore dei contadini che la richiedevano; e ciò con la finalità e la conseguenza di far pagare agli assegnatari tariffe di trebbiatura superiori a quelle della zona e di costringerli a dispendiosi trasporti nelle limitate aie imposte; e se così stando le cose non intendano esemplarmente provvedere per il rispetto della giustizia, per la garanzia dell'ordine, per la tutela degli interessi dei contadini assegnatari.

(4123) « ALICATA, MICELI, MANCINI, GULLO, MESSINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per venire incontro ai piccoli proprietari e coltivatori diretti residenti nel comune di Sestino (Arezzo), i quali, a causa di un violento nubifragio, abbattutosi nella zona il 27 maggio 1952, hanno perduto la quasi totalità dei raccolti e si trovano pertanto nella materiale impossibilità di provvedere al pagamento delle imposte fondiarie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8765) « BUCCIARELLI DUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale l'Istituto di previdenza sociale avrebbe sospeso, per un certo periodo, la liquidazione delle nuove domande di pensione presentate dai lavoratori e ciò allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle predette liquidazioni ai sensi della nuova legge regolatrice della materia.

« In caso affermativo, se non ritenga opportuno adottare provvedimenti di carattere straordinario ed immediato per ottenere che la corresponsione delle pensioni venga ripresa al più presto possibile, allo scopo di evitare il grave disagio che, agli aventi diritto, è stato causato da tale ritardo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8766) « CAVALLARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta di contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti avanzata da oltre un anno, con allegato progetto di massima, dal comune di Fiesole per la costruzione dell'acquedotto che, alimentato da un lago artificiale di raccolta delle acque del Rio delle Calvanelle assicurerà alla importante città l'acqua indispensabile ai bisogni della numerosa popolazione e allo sviluppo dell'attrezzatura alberghiera e dei servizi connessi ed igienici, conforme alle necessità di un centro fra i più frequentati dal turismo nazionale ed internazionale.

« La mancanza di acqua ha assunto in questa stagione estiva tale gravità da destare serie preoccupazioni per la salute pubblica, come è stato fatto presente dai competenti uffici sanitari. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8767) « DONATINI, MONTELATICI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'importo dei lavori di riparazione danni bellici finora eseguiti nel comune di Montenero Val

Cocchiara (Campobasso) ed i finanziamenti in corso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(8768) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga doveroso promuovere provvedimenti amministrativi atti ad ottenere che sia ripristinata la concessione del libretto ferroviario agli ufficiali delle forze armate in pensione che hanno compiuto 50 anni di servizio, ed ai quali il beneficio in questione veniva assegnato congiuntamente alla medaglia mauriziana dei 10 lustri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(8769) « CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se sia vero che l'Amministrazione della difesa (Marina) non abbia provveduto a corrispondere al personale militare sfollato dei gradi inferiori l'aumento mensile minimo di lire duemila previsto dagli articoli 1 e 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

« In caso affermativo, per sapere se non ritenga opportuno impartire disposizioni atte ad eliminare le sperequazioni sopra lamentate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(8770) « CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere i motivi per cui non è stata ancora eseguita la disinfestazione annuale nella zona malarica del Basso Friuli, con pericolo di esporre nuovamente le popolazioni della zona alla infezione malarica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(8771) « BARBINA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere i suoi intendimenti in ordine alle limitazioni nella esportazione del pomodoro nella Germania Occidentale, che stanno arrecando disastrose conseguenze ai produttori nazionali: con particolare riferimento a quelli della regione marchigiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(8772) « CAPALOZZA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19,15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*
PALENZONA e SULLO: Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga. (2823).

2. — Elezione di nove rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (a norma dell'articolo 21 del Trattato per la Comunità stessa), e relativa procedura.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2508). — *Relatore* Paganelli;
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (*Approvato dal Senato*). (2649). — *Relatore* Ambrosini.

4. — *Discussione del disegno di legge:*
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza;* Basso, *di minoranza.*

5. — *Discussione dei disegni di legge:*
Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza, e* Vigorelli, *di minoranza;*
Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*
Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

7. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

8. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*

9. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI